



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



AGENZIA DEL DEMANIO

Ministero della Giustizia

ACCORDO

TRA

l'**Agenzia del demanio**, con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore, dott.ssa Alessandra dal Verme, di seguito anche **Agenzia**,

il **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**, con sede in Roma, via Po n. 22, rappresentato dal Presidente, dott. Mauro Uniformi, di seguito anche **CONAF**,

(di seguito, congiuntamente denominate le **Parti**)

VISTI

- il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, recante il "*Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie*";
- la legge 7 gennaio 1976, n. 3, recante il "*Nuovo ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale*", così come modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 15 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", che ha istituito l'Agenzia, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", che ha trasformato l'Agenzia in ente pubblico economico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*";

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, recante il “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 28 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita *Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici* finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e che, ferma restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura stessa;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e in particolare l’articolo 2, comma 5 dello Statuto, il quale prevede che “*l’Agenzia, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite*”;
- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l’articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia del demanio;
- la determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023, con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- il Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, approvato dal CONAF con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022 e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2022;

CONSIDERATO CHE

- il patrimonio immobiliare pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, può costituire un fattore di crescita per l’economia;
- l’Agenzia del demanio, nell’ambito della missione istituzionale ad essa affidata e secondo l’atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026, svolge la propria funzione istituzionale in un’ottica di centralità del territorio con il compito di curare e generare valore attraverso il patrimonio immobiliare pubblico;

- in coerenza con lo sviluppo di un approccio incentrato sulla sostenibilità, l’Agenzia sta sviluppando l’attività di riqualificazione degli immobili pubblici secondo modelli altamente qualitativi e innovativi di progettazione, per rigenerare i contesti urbani e per offrire spazi più funzionali ed efficienti alla Pubblica Amministrazione, restituendo ai territori e ai cittadini i beni pubblici in disuso;
- attraverso le direttrici suindicate, l’Agenzia ha assunto progressivamente maggiore centralità nella promozione di progetti di rigenerazione urbana, adottati in sinergia con tutti gli *stakeholders* del territorio, che tengano conto del contesto a partire dalle componenti paesaggistiche e vegetazionali, quali fattori fondamentali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- nell’intento di implementare una visione comune di sviluppo sostenibile delle città a partire dall’immobile pubblico è necessario mettere a rete conoscenze, *practice* e modelli innovativi con altri enti operanti nel settore dello sviluppo urbanistico, edilizio, architettonico e paesaggistico, che condividono con l’Agenzia la visione delineata e l’attenzione a politiche di promozione di una rigenerazione sostenibile del territorio;
- in quest’ottica è particolarmente strategico il coinvolgimento da parte dell’Agenzia del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, per programmare azioni sinergiche che interessino il processo di riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico anche in un’ottica di rigenerazione urbana dei territori;
- il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali rappresenta, a livello nazionale, la categoria dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, al cui sviluppo e promozione contribuisce anche sottoscrivendo convenzioni per l’affidamento di incarichi in garanzia della qualità delle prestazioni professionali a tutela della committenza e della collettività;
- ai sensi degli articoli 22 e 26 della legge n. 3/1976, il CONAF ha altresì funzioni di coordinamento e promozione dei professionisti italiani appartenenti alla categoria, e può rendere disponibili, direttamente o per il tramite dei propri organi regionali o provinciali, gli elenchi dei propri iscritti per l’identificazione, da parte delle stazioni appaltanti, di professionisti locali con elevata conoscenza del territorio e delle sue problematiche, acquisita anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi specifici;
- il Consiglio Nazionale sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico, promuove la formazione, realizza studi, indagini e ricerche, collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali, organizza convegni, congressi e conferenze a carattere nazionale e internazionale e assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione di Dottore agronomo e Dottore forestale;
- alla luce di quanto sopra, le Parti hanno individuato nella presente intesa lo strumento più idoneo a definire le modalità e le azioni per agevolare e accelerare il raggiungimento delle predette finalità.

**TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO, COSTITUENTE PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI
STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo (di seguito **Accordo**), l'Agenzia e il CONAF intendono instaurare una collaborazione finalizzata a promuovere un processo di riqualificazione e riuso diretto alla valorizzazione, innovazione tecnologica, digitalizzazione ed efficientamento energetico e ambientale del patrimonio pubblico, ivi compresi gli spazi aperti quali parte integrante di una visione sostenibile delle città orientata al soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza, in un'ottica di rigenerazione urbana dei territori.
2. Nello sviluppo della collaborazione così instaurata, le Parti promuoveranno iniziative condivise nell'obiettivo di implementare la sostenibilità dei processi di sviluppo del territorio attraverso la qualità della progettazione, con particolare attenzione alle progettualità coinvolgenti ambiti paesaggistici estensivi.
3. Nell'attuazione delle finalità condivise, le Parti provvederanno alla costituzione di tavoli tecnici tematici, nell'ambito dei quali potranno essere proposte iniziative di comune interesse.

Articolo 2

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano ad attivare la più ampia collaborazione nel comune interesse di individuare congiuntamente soluzioni innovative finalizzate, tra l'altro, all'approfondimento delle competenze specialistiche e professionali delle rispettive risorse.
2. In particolare, le Parti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, si impegnano a:
 - a) sviluppare nuove strategie progettuali e di gestione del patrimonio dello Stato, attraverso iniziative di confronto riguardanti le tematiche di interesse comune, nell'obiettivo di generare effetti positivi in termini di diffusione delle soluzioni innovative e delle migliori pratiche per la rigenerazione nonché di sviluppo economico e sociale dei territori;
 - b) promuovere processi di accrescimento delle competenze professionali attraverso percorsi di formazione e diffusione della progettazione di aree verdi, fornendo un'assistenza tecnica nell'approccio integrato ai sistemi green, nell'introduzione di specifici indicatori per la misurazione delle *performance* ambientali anche attraverso la predisposizione, gestione e aggiornamento di piattaforme e modelli digitali (BIM);
 - c) avviare iniziative di diffusione e condivisione delle esperienze sul territorio, quali convegni, *case studies* e canali di condivisione delle reciproche esperienze, con *focus* specifici sulle tematiche dell'impatto ambientale, sociale ed economico degli interventi;
 - d) mettere a disposizione le rispettive competenze e professionalità al fine di implementare le attività intraprese sulla scorta del presente Accordo;
 - e) implementare un sistema di monitoraggio delle criticità applicative riscontrate nella disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici, nell'ottica di conseguire la più ampia apertura del mercato dei contratti pubblici e l'ampliamento della partecipazione alle

procedure di evidenza pubblica, in attuazione dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza.

3. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, sin da subito nominano componenti permanenti dei tavoli tecnici tematici, per l' Agenzia del demanio l' Ing. Massimo Babudri e l' Ing. Massimiliano Marzo o loro delegati nel caso di impossibilità ad essere presente nella specifica riunione, per il CONAF il Presidente Mauro Uniformi o suo delegato nel caso di impossibilità ad essere presente nella specifica riunione. Sarà cura dei componenti permanenti individuare ulteriori componenti necessari ai tavoli tecnici tematici.

Articolo 3

(Durata, risoluzione e modifiche)

1. L' Accordo ha una durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. A seguito dello sviluppo delle finalità condivise nel presente Accordo o in prossimità della scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo, le Parti possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
3. Il presente Accordo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. L' Accordo potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 4

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima e in modo strumentale all' espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità

e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

4. Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio sempre contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.
5. Per il CONAF, il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Il Responsabile per la protezione dei dati (c.d. RPD) è l’avv. Walter Palombi, email PEC: wpalombi@app-legal.it

Articolo 5

(Comunicazioni fra le Parti)

1. Per le comunicazioni fra le Parti, in attuazione del presente Accordo sono individuati:
 - per l’Agenzia la Dott.ssa Evarita D’Archivio in qualità di Responsabile dell’Ufficio del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio e il Dott. Andrea Riccardi in qualità di Responsabile dell’Ufficio del Direttore della Struttura per la Progettazione
 - per il CONAF la dott.ssa Agronoma Barbara Negroni in qualità di Coordinatore dello Specifico Dipartimento
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - a) Se indirizzata all’Agenzia: agenziademanio@pce.agenziademanio.it.
 - b) Se indirizzata al CONAF: protocollo@conafpec.it
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
5. Le Parti convengono di dare diffusione tramite i propri siti istituzionali del presente Accordo e delle conseguenti iniziative da realizzare, anche con azioni congiunte.

Articolo 6

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 7

(Oneri finanziari)

1. Le Parti convengono che le attività previste nel presente Accordo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici, in coerenza con le funzioni istituzionali di ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo non è, pertanto, previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, salvo il rimborso di eventuali spese, ove previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

(Efficacia)

1. Il presente Accordo, che ha efficacia dalla sottoscrizione, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Agenzia del demanio

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra dal Verme



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il Presidente
Dott. Agr. Mauro Uniformi

